

STATUTO FONDAZIONE "CONTESSA RIZZINI - ONLUS"

PREMESSE

1. L'Ente CASA DI RIPOSO "Contessa VIRGINIA 'RIZZINI" nasce per volontà testamentaria della contessa Virginia Pignatelli in Rizzini come da atto notarile n° 3754 del 18 Marzo 1886 Notaio Carlo Campanile di Napoli.
2. In data 20 Maggio 1897 l'Ente viene riconosciuto in Ente Morale con Decreto Reale Umberto I,
3. Con delibera del Collegio Commissariale n° 20 del 02.09.2003, a seguito della Legge 1/2003 Regione Lombardia, l'Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) si trasforma in Fondazione.

Art. 1

- DENOMINAZIONE E SEDE -

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI - onlus" con sede legale a Guidizzolo, provincia di Mantova, in vicolo Volto n° 16.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2


- SCOPI ISTITUZIONALI -

1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione, ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto quando è in condizione di grave difficoltà.

La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura, al recupero funzionale e sociale delle persone anziane non autosufficienti, delle persone svantaggiate per disabilità fisica e/o per emarginazione sociale, che per motivi di salute, sociali e famigliari si trovino in condizioni di bisogno di assistenza.

La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente senza distinzioni di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria di natura residenziale, territoriale e domiciliare.





La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati sottoscrivendo convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati che pubblici, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione valorizza l'opera dei volontari ed offre occasioni di gratuità e di liberalità .

2. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.


Art. 3 - PATRIMONIO -

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal complesso dei beni immobili e mobili già dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza " Casa di Riposo Contessa V. Rizzini" trasformata.
La consistenza del patrimonio dell'I.P.A.B. che viene trasmesso all'erigenda Fondazione è indicato in apposita delibera del Collegio Commissariale per l'approvazione dell'inventario.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
4. Le alienazioni patrimoniali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata.
5. La Fondazione può detenere la proprietà di beni immobili e mobili.

Art. 4 - MEZZI FINANZIARI -

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) rette, tariffe e contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse,
 - c) proventi di donazioni , eredità ed altri atti di liberalità da parte di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio,





- d) somme derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad uso diverso dall'incremento del patrimonio,
 - e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
 3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
- ORGANI -

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Direttore
 - d) Il Revisore Contabile

Art. 6
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da CINQUE membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Guidizzolo.
2. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
3. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza temporanea. Se accadesse che fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati sia il Presidente che il Vice-Presidente, le funzioni sono assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano di nomina o in subordine di età.
4. L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene con le modalità indicate dal successivo articolo 10 comma 3 ultimo capoverso ed a scrutinio segreto.
5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, e che comunque non potrà individualmente ed annualmente essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. N. 645 del 10.10.1994 e dal D.Lvo n. 239 del 21.06.1995, convertito in Legge n. 336 del 03.08.1995 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.



Art. 7

- DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica CINQUE anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e i suoi membri possono essere riconfermati senza interruzione. Essi rimangono in carica, comunque, fino alla nomina dei successori.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso anche su segnalazione dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 8

- DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI -

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.


Art. 9

- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno; si raduna inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri presentata per iscritto al Presidente che procederà alla convocazione.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Alle riunioni partecipa il Direttore-Segretario con funzioni consultive e di redazione dei verbali della seduta. In caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
5. Alle riunioni possono essere invitati terzi per relazionare su specifici argomenti di loro competenza.



Handwritten signature or initials.



Art. 10

- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. E' previsto il quorum speciale di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di estinzione della Fondazione e a maggioranza qualificata per le alienazioni patrimoniali.
3. Le votazioni avvengono normalmente in modo palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni concernenti persone.
4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11

- FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. elegge il Presidente ed il Vice-Presidente;
2. approva e modifica lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione;
3. approva il bilancio consuntivo annuale e gli adempimenti correlati;
4. approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;
5. approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
6. approva le convenzioni con Enti Pubblici e Privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
7. nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;
8. nomina il Revisore dei Conti;
9. nomina il Direttore-Segretario, esterno al Consiglio;
10. delibera sulla decadenza dei Consiglieri ai sensi del precedente articolo 7 comma 2;
11. autorizza il Presidente a stare e resistere in giudizio per conto della Fondazione.

Art. 12

- PRESIDENTE -

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 10 comma 3 ultimo capoverso e dura in carica per la durata del Consiglio.



Handwritten signature



Handwritten signature

Art. 13
- COMPITI DEL PRESIDENTE -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la facoltà di rilasciare procure speciali, di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sul regolare andamento morale ed economico dell'Istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 14
- DIRETTORE -

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 10 comma 3 ultimo capoverso.

Nell'ambito dei programmi, obiettivi e progetti definiti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore avrà la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In particolare, il Direttore:

1. È responsabile della gestione e dei relativi risultati.
2. Coordina il personale dipendente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli altri responsabili dei servizi della Fondazione, coordinandone a tal fine le attività.
3. Formula proposte al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'elaborazione di programmi gestionali e delle priorità di intervento.
4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con potere consultivo e verbalizzante delle sedute.

Il Direttore è il capo del personale e il suo rapporto di lavoro è regolato da apposito contratto definito dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 15
- REVISORE DEI CONTI -

1. Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle vigenti norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato. Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Revisore dei Conti viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.
3. Al Revisore dei Conti sarà corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del D.Lvo 4.12.1997 n. 460.

ART. 16
- ESERCIZIO FINANZIARIO -

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione è obbligata alla redazione del Bilancio consuntivo annuale e degli adempimenti correlati.
3. Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17
- REGOLAMENTI -

La disciplina, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dipendente, le modalità di funzionamento, di erogazione dei servizi e quant'altro inerente l'attività della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti da adottare entro un anno dall'istituzione della Fondazione stessa.

I regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto, unitamente al quale costituiscono la base essenziale della vita della Fondazione.

Art. 18
- NORME SULL'ESTINZIONE -

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente, o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione, delibererà l'estinzione all'unanimità e con la presenza di tutti i membri e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.



5. Non costituisce estinzione la perdita della qualifica di ONLUS, qualora la Fondazione prosegua comunque la sua attività mantenendo inalterati i suoi fini istituzionali o continuando a operare in uno dei settori di cui all'art. 10 del D.lvo 4.12.1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale.

Art. 19

- NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -

In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 20

- NORME GENERALI -

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

IL DIRETTORE-SEGRETARIO
Andreina Piccardi

GUIDIZZOLO

27 OTT. 2003



PER COPIA CROCIATA
Il Segretario

